

(N. 69)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, BOMPIANI, SANTALCO, BUZZI, MANENTE COMUNALE, SALERNO, REBECCHINI, RAMPA, DELLA PORTA, TREU, TANGA e NOÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1976

Ricongiunzione dei servizi lavorativi ai fini previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 22 giugno 1954, n. 523, sono state dettate norme per la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali.

Si è così sanata una situazione di grave disagio per i dipendenti dello Stato e degli enti locali nei casi di trasferimento tra le diverse amministrazioni.

Con detta legge non si è però completamente coperta la gamma delle ipotesi della congiunzione dei servizi, stante la pluralità degli enti previdenziali, ciascuno con propria normativa; così si dà il caso di lavoratori che, trasferendosi tra enti coperti da istituti previdenziali presso cui non esiste la possibilità della ricongiunzione, non riescono a far considerare e computare i servizi lavorativi. Tipico è il caso di chi presta la propria opera alle dipendenze di enti che gestiscono un proprio fondo pensioni, ai sensi

della legislazione sociale vigente, e si trasferisce presso altre istituzioni diversamente assicurate.

Il presente disegno di legge tende ad eliminare tutte le cause ostative che, frapponendosi alla perfezione da parte del lavoratore di un trattamento di pensione rapportato all'intero periodo lavorativo, creano di fatto una situazione di disparità tra la classe lavoratrice, operando per taluni la possibilità della ricongiunzione e non essendo prevista tale ipotesi per altri.

Questa *ratio* ha condotto alla formulazione dell'articolo 1, il cui secondo comma pone inoltre l'obbligo della corresponsione dell'indennità di buonuscita al termine di ogni periodo lavorativo.

Si è in definitiva in allineamento con la giurisprudenza della Corte costituzionale che con le note sentenze n. 3 del 1966 e n. 78 del 1967 ha riconosciuto a tale indennità la natura di retribuzione differita che deve es-

sere corrisposta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La Corte emise le citate sentenze con riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione e ad essa si uniformò altresì oltrechè la Magistratura ordinaria anche la Magistratura amministrativa (decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 149 del 18 aprile 1972).

È parso opportuno non rinviare la liquidazione della buonuscita al momento del collocamento in pensione del dipendente, proprio in applicazione del principio giurisprudenziale accennato, dovendo inoltre la liquidazione far capo direttamente all'ente datore di lavoro, senza interconnessione od interferenza di enti che pongono in essere un rapporto di lavoro in epoca successiva.

Ovviamente la ricongiunzione dei servizi può operare per un solo rapporto di lavoro (articolo 2), nè potrebbe essere diversamente, posto che l'esigenza sociale motivante questo disegno di legge riguarda non l'entità del trattamento, ma il riconoscimento del medesimo, ove esso non possa essere conseguito per il mancato raggiungimento del periodo contributivo sufficiente per causa non

imputabile al lavoratore ed in carenza della norma legislativa.

Con l'articolo 3 vengono dettate le norme tecniche di riparto delle quote pensionistiche fra gli enti previdenziali.

È stabilito che la pensione venga commisurata al periodo complessivo del lavoro prestato, secondo il normale computo adottato dall'INPS e dal Ministero del tesoro circa l'impiego privato e quello statale, e che detto computo venga fatto secondo le leggi pensionistiche in vigore al momento del pensionamento.

Nel secondo comma del detto articolo viene stabilita la competenza dell'ente erogatore; esso è l'ente che ha assicurato la copertura previdenziale nell'ultimo periodo di lavoro, salvo il diritto di percepire dagli altri enti previdenziali le quote che essi devono.

Si è preferito il criterio ora descritto a quello della corresponsione mista e ripartita tra i vari enti previdenziali, al fine di non danneggiare il pensionato con la lunga attesa che comporta la complessità dei calcoli e lo scambio della documentazione tra ente ed ente con le conseguenti incombenze burocratiche.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In caso di cessazione dal servizio di personale dipendente dallo Stato, dagli enti pubblici in genere o dalle aziende private e di conseguente assunzione del medesimo personale presso enti o aziende con diverso trattamento previdenziale, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione dei servizi comunque prestati.

L'indennità di fine servizio spetta immediatamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e qualunque sia il periodo lavorativo prestato.

Art. 2.

Nel caso di servizi resi simultaneamente, la ricongiunzione di cui all'articolo precedente può avvenire per un solo rapporto di lavoro nella misura più favorevole per il prestatore di lavoro.

Art. 3.

La determinazione della misura della pensione avviene all'atto del definitivo collocamento in quiescenza e sarà effettuata secondo le leggi vigenti, avuto riguardo al periodo complessivo del lavoro prestato.

La pensione viene corrisposta dall'ente previdenziale presso il quale sono stati versati i contributi relativi all'ultimo periodo lavorativo.

Gli enti previdenziali percettori dei contributi per i periodi lavorativi precedenti a quello del collocamento in pensione versano all'ente previdenziale erogatore del trattamento di quiescenza la quota di propria spettanza, determinata in misura proporzionale al periodo lavorativo per il quale essi hanno riscosso i contributi previdenziali.